



Banking and finance

---

HIGHLIGHTS

- [EBA ed ESMA](#). Linee guida su esponenti e partecipanti qualificati al capitale di emittenti di ARTs e di CASPs
- [CRR III](#). Rapporto EBA sulle circostanze eccezionali che consentono l'uso di modelli interni
- [EBA](#). Modifiche alle proprie linee guida su morosità e pignoramenti

---

ALTRE NOTIZIE

- [EBA](#). L'uso di garanzie per le cartolarizzazioni sotto forma di contante
- [Consob](#). Intervento sull'IA, educazione finanziaria e sostenibilità
- [MEF](#). Nota sull'impatto economico dei nuovi modelli di intelligenza artificiale



---

## HIGHLIGHTS

### EBA ed ESMA. Linee guida su esponenti e partecipanti qualificati al capitale di emittenti di ARTs e di CASPs

EBA ed ESMA hanno pubblicato le linee guida sui **requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e dei partecipanti qualificati al capitale** di emittenti di ARTs (*Asset-Referenced Token*) e dei CASPs (*Crypto-Asset Service Providers*) sottoposti al regime MiCAR.

Le predette linee guida fanno parte del progetto di rafforzamento sviluppato da EBA e ESMA per promuovere un mercato dei crypto-asset trasparente, sicuro e ben regolamentato.

**La valutazione dell'idoneità** si basa sull'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e di cui all'articolo 68, paragrafo 1 MiCAR, i quali prevedono che i membri dell'organo di gestione possiedano **la professionalità**, intesa come il possesso conoscenze, delle competenze e dell'esperienze necessarie per svolgere i loro compiti, **l'onorabilità e la disponibilità di tempo per svolgere efficacemente le loro funzioni**.

In merito al requisito di onorabilità, il MiCAR richiede che i membri dell'organo di gestione degli emittenti di ART e dei CASPs **non siano stati condannati per reati di riciclaggio di denaro o di terrorismo, o per altri reati che possano compromettere la loro onorabilità**. Oltre agli esponenti di nuova nomina, la valutazione deve essere effettuata anche con riferimento agli esponenti che alla data di pubblicazione delle linee guida hanno già assunto la carica.

Per quanto riguarda le **acquisizioni di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, in emittenti di ART o in CASPs**, è necessario effettuare una **valutazione prudenziale preventiva (*ex ante*)** ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, e dell'articolo 84, paragrafo 1, del MiCAR.

I candidati acquirenti devono essere valutati in base ai **cinque criteri di idoneità** relativi a:

- la reputazione del candidato acquirente;
- l'idoneità dei membri che assumeranno la gestione dell'impresa oggetto di acquisizione;
- la solidità finanziaria del candidato acquirente;
- la capacità dell'impresa oggetto del progetto di acquisizione di rispettare o continuare a rispettare i requisiti prudenziali applicabili;
- l'assenza di sospetto di rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Le linee guida specificano, inoltre, che la valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione deve essere in ogni caso **proporzionata sulla base del modello di *business*** e delle **dimensioni** dell'emittente di ART o del CASP.

In ogni caso, si evidenzia che le **autorità competenti** devono essere informate senza indugio di eventuali carenze relative al possesso dei requisiti di eleggibilità in capo ai singoli membri dell'organo di gestione o alla buona composizione collettiva dell'organo di gestione. Le autorità devono essere informate anche in merito alle misure adottate o previste per rimediare a tali carenze e le tempistiche per la loro attuazione.

Le autorità nazionali competenti stabiliranno un termine entro il quale è necessario procedere alla valutazione dell'idoneità, che non deve **superare i 4 mesi** dalla nomina del singolo esponente.



[\[clicca qui\]](#)



### CRR III. Report EBA sulle circostanze eccezionali che consentono l'uso di modelli interni

EBA ha pubblicato il **Report** del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS), le quali chiariscono, in conformità al CRR III, le condizioni e gli indicatori da utilizzare per determinare se si sono verificate **circostanze straordinarie che consentono l'uso di modelli interni**.

Ai sensi del CRR, **le autorità nazionali competenti possono consentire agli enti di derogare determinati requisiti**, in relazione al *back-testing* e al test di attribuzione dei profitti e delle perdite, per l'utilizzo dei modelli interni in conformità all'FRTB (*Fundamental Review of the Trading book*) o di applicare una versione semplificata di tali requisiti, in caso di circostanze straordinarie.

**Le circostanze straordinarie dovrebbero essere riconosciute solo in una situazione di significativo stress dei mercati finanziari transfrontalieri**, o in un importante cambiamento del regime prudenziale che colpisca in modo significativo gli istituti di tutta l'Unione.

L'EBA prenderà in considerazione i fattori e gli indicatori che sono rappresentativi o riflettono la natura dello stress o del cambiamento di regime. In particolare, l'EBA valuterà:

- la natura del cambiamento di regime;
- l'analisi degli indici di volatilità ritenuti idonei a misurare la natura dello stress o del cambiamento di regime;
- se lo stress dei mercati finanziari o il cambiamento di regime abbia portato a livelli di volatilità paragonabili o superiori a quelli osservati durante la crisi finanziaria globale o la pandemia COVID-19;
- la rapidità con cui si è manifestato lo stress finanziario o il cambiamento di regime.

Il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) permetterà dunque di beneficiare di un quadro di riferimento per **l'attivazione di deroghe specifiche** all'applicazione delle disposizioni relative al calcolo di requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, **nelle circostanze in cui ciò sia ritenuto giustificato**.

[\[clicca qui\]](#)





## EBA. Modifiche alle proprie linee guida su morosità e pignoramenti

EBA ha modificato le proprie linee guida su **morosità e pignoramenti**.

Al riguardo, si rammenta che al fine di garantire che le disposizioni dell'**articolo 28 della MCD** (la direttiva sul credito ipotecario o "MCD") fossero attuate in modo coerente in tutti gli Stati membri dell'UE, nel giugno 2015 l'EBA ha emanato delle linee guida su morosità e pignoramenti (EBA/GL/2015/12).

Queste linee guida sono entrate in vigore nel marzo 2016 e forniscono dettagli sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della MCD, stabilendo **i requisiti** relativi a:

- l'adozione di politiche e procedure aziendali;
- la fornitura di servizi di assistenza al consumatore;
- i processi di risoluzione alternativi delle controversie;
- la documentazione fornita ai consumatori e la conservazione dei documenti.

Nel dicembre 2021 è entrata in vigore la *Credit Servicers Directive* ("CSD"). In particolare, **l'articolo 28, paragrafo 2, della CSD ha modificato il già menzionato articolo 28 della MCD** inserendo, quasi alla lettera, il testo dell'orientamento 4 delle linee guida dell'EBA su morosità e pignoramenti, riguardanti il **processo di risoluzione tra creditore e debitore**.

L'EBA ha valutato l'impatto di questa modifica e ha concluso che, per rispettare il principio secondo cui le linee guida dell'EBA non devono replicare ciò che è già stabilito dalla legge, tale orientamento deve essere eliminato dalle linee guida.

Inoltre, come modifica consequenziale, è stato eliminato anche l'orientamento 5 **relativo alla fornita ai consumatori e alla conservazione dei documenti**.

La nuova versione delle linee guida troverà applicazione trascorsi **due mesi dalla pubblicazione** delle versioni tradotte, che dovrà avvenire a breve.

[\[clicca qui\]](#)



---

## ALTRE NOTIZIE

### EBA. L'uso di garanzie per le cartolarizzazioni sotto forma di contante

EBA ha pubblicato un parere indirizzato alla Consob relativo all'uso di garanzie per le cartolarizzazioni sotto forma di contante, in risposta alla richiesta di autorizzazione di cui all'**articolo 26 sexies (10)** del Regolamento (UE) 2017/2402 (il "**Regolamento cartolarizzazioni**"), che specifica i criteri di ammissibilità per le garanzie reali di elevata qualità per le cartolarizzazioni in bilancio, affinché possano classificarsi come semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

L'EBA avendo tenuto conto delle:



- evidenze fornite dalla Consob in merito all'attuale classificazione degli istituti di credito italiani in relazione ai **CQS (Credit Quality Step)** assegnati sulla base dei *rating* esterni, per cui nessuno degli enti creditizi italiani è attualmente classificato come CQS1, e solo un ente creditizio con sede in Italia che appartiene a un gruppo bancario francese si qualifica per il CQS 2;
- prove fornite dalla Consob sull'attuale composizione del mercato italiano delle cartolarizzazioni sintetiche;

ritiene che, a causa di impedimenti oggettivi relativi alla classe di merito di credito (CQS) assegnata all'Italia, l'utilizzo di una deroga parziale permetterebbe di giustificare il fatto che le garanzie reali sotto forma di contante relative al deposito presso il cedente, o una delle sue filiazioni, rientrino nella CQS 3.

A seguito dell'adozione della deroga, la Consob intende **riesaminare periodicamente** se le condizioni di cui all'art. 26 sexies del Regolamento Cartolarizzazioni siano ancora soddisfatte per quanto riguarda gli impedimenti oggettivi dovuti al debito sovrano che funge da limite massimo al *rating* che le banche italiane possono raggiungere.

Qualora la Consob verificasse che in futuro non sussistono più gli impedimenti oggettivi relativi alla classe di merito di credito assegnata all'Italia, si dovrebbero adottare le opportune misure per **escludere l'ammissibilità di garanzie reali sotto forma di contanti in deposito presso il cedente** che si qualificano per il CQS 3.

[\[clicca qui\]](#)

torna su 

### Consob. Intervento sull'IA, educazione finanziaria e sostenibilità

**Consob** ha pubblicato l'intervento del Commissario Carlo Comporti, tenuto durante la presentazione della relazione annuale dell'OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari) per l'anno 2023, incentrata sui temi dell'**educazione finanziaria**, della **sostenibilità** e della **digitalizzazione dei servizi finanziari** (IA).

Nell'intervento, si sottolinea l'importanza di un tassello fondamentale rappresentato **dall'educazione finanziaria**, declinata non solo come alfabetizzazione dei risparmiatori, ma anche come comprensione delle opportunità e dei rischi degli investimenti (anche sostenibili) e delle innovazioni rappresentate dalla digitalizzazione dei servizi finanziari.

Rispetto alla **sostenibilità**, il Commissario ha evidenziato le molteplici difficoltà che permangono, ad oggi, in tale settore e gli sviluppi normativi che si stanno susseguendo. La distinzione fra investimenti sostenibili, già oggetto del Regolamento UE Tassonomia, e investimenti nella transizione 'verso' la sostenibilità, che non hanno ancora una tassonomia definita, può effettivamente non essere di immediata percezione.

Non a caso, il rapporto redatto dalle tre autorità europee **ESMA, EBA ed EIOPA** contenente indicazioni sul rafforzamento della vigilanza e raccomandazioni per il miglioramento delle pratiche di mercato, in riferimento a dichiarazioni sulla sostenibilità fuorvianti (c.d. greenwashing), e richiamato durante l'intervento, sottolinea che la **trasparenza di sostenibilità** fornita agli investitori dagli intermediari può essere complessa e difficile da comprendere, e suggerisce una semplificazione in materia di sostenibilità al fine di rendere **le informazioni più accessibili agli investitori**.



Infine, **Consob** analizza le luci e le ombre della digitalizzazione. Grazie all'**evoluzione tecnologica** (di cui **l'intelligenza artificiale** rappresenta il più recente e dirompente sviluppo), infatti, gli investitori al dettaglio possono avere accesso a una **gamma di prodotti più ampia**, usare strumenti e risorse digitali per **costruire portafogli diversificati**, ottenere una riduzione dei costi, avere una **migliore accessibilità alle informazioni** e, non ultimo, avere accesso a servizi più personalizzati.

**La digitalizzazione**, però, ha introdotto nei servizi finanziari **nuovi rischi**, come le minacce alla sicurezza informatica e un potenziale impatto sulla volatilità dei mercati derivanti dalla facilità dello strumento e velocità, quasi immediatezza, dell'effetto. Inoltre, l'abbondanza di informazioni sugli investimenti disponibili *on-line* può sopraffare gli investitori al dettaglio che non siano in grado di analizzarle e filtrarle, così come la facilità di accesso a una gamma di prodotti sempre più ampia può portare a **scelte non adeguate**.

In questo contesto, già complesso, si innesta il crescente uso dell'**intelligenza artificiale** che, oltre ai dubbi etici, presenta una serie di problematiche operative sulle quali si è soffermata proprio recentemente l'ESMA con le proprie linee guida sull'uso dell'IA nei servizi d'investimento ai clienti *retail*, richiamando oltre ai potenziali benefici, i principali rischi ed i **relativi presidi** (che, in estrema sintesi, rimandano al **controllo umano**).

In questo quadro diventa centrale e decisiva la figura del consulente finanziario che dovrebbe essere, idealmente, una sorta di **barriera all'esposizione al rischio dei propri clienti, in un'ottica di gestione, educazione e prevenzione**. Il suo presidio può essere una barriera al richiamo delle sirene di rendimenti facili e può collaborare per verificare concretamente l'adeguatezza dell'*output* dell'IA per i propri clienti, prima della scelta dei singoli investimenti.

[\[clicca qui\]](#)



## **MEF. Nota sull'impatto economico dei nuovi modelli di intelligenza artificiale**

Il **MEF** ha pubblicato la **nota tematica** "Impatto economico dei nuovi modelli di Intelligenza Artificiale: sfide e opportunità per l'Unione Europea".

Il lavoro, analizzando benefici e rischi di **ordine economico direttamente o indirettamente associati ai nuovi modelli di intelligenza artificiale**, pone l'attenzione sugli effetti sulla produttività, sul mercato del lavoro e sulle dipendenze strategiche, con l'obiettivo di delineare alcune indicazioni di *policy* per l'Unione Europea.

Dall'analisi condotta, si considerano particolarmente rilevanti i seguenti punti:

- i nuovi **modelli di IA possono svolgere compiti complessi** finora appannaggio di lavoratori istruiti e sono in grado di apprendere nuove competenze (*machine learning*) interagendo con gli utenti; inoltre presentano le cosiddette "**capacità emergenti**" (capacità che la macchina mostra di acquisire all'aumentare della scala dei modelli stessi);
- l'IA costituisce una **general purpose technology** e dunque può avere utili applicazioni nella generalità dei settori economici e nella pubblica amministrazione;



- l'impatto stimato da più fonti sulla produttività e sulla crescita del prodotto è notevole: l'introduzione dei nuovi modelli di IA potrebbe condurre a **un aumento non solo del PIL pro capite** ma anche **del tasso di crescita della produttività**, tramite l'accelerazione dell'innovazione;
- è stato stimato che i nuovi modelli di IA, e i *software* alimentati da essi, saranno in grado di effettuare una porzione sostanziosa dei compiti attualmente svolti dai lavoratori: uno studio del FMI (Fondo Monetario Internazionale) stima che **l'IA avrà un impatto sul 40% dei posti di lavoro a livello mondiale**, raggiungendo il 60% nelle economie avanzate;
- più precisamente, **l'effetto sostituzione del lavoro**, che si verificherebbe anche solo parzialmente **per il 30% dei posti di lavoro**, potrebbe essere compensato, in tutto o in parte, da altri effetti, come l'effetto produttività o l'effetto reintegrazione;
- un fenomeno degno di nota è legato alla continua trasmissione di conoscenza alle imprese proprietarie dei modelli IA da parte degli utenti (inclusi i lavoratori che utilizzano i modelli di IA nello svolgimento delle proprie mansioni): ciò si traduce nella trasmissione delle capacità produttive del lavoro al bene capitale rappresentato dai modelli IA.

Altri rischi notevoli possono presentarsi qualora se ne faccia un **uso inconsapevole o se ne abusi** (ad esempio, l'IA può essere di supporto nel compiere diverse tipologie di **azioni illegali**). Le principali prescrizioni di *policy* richiedono all'UE di cercare il giusto bilanciamento tra diverse necessità: oltre a governare i potenziali rischi, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza per i beni e i servizi prodotti con le nuove tecnologie e commercializzati nel Mercato Unico dovrà anche **salvaguardare i posti di lavoro e la produttività delle imprese europee e tutelare gli interessi e i valori dell'UE** a fronte di potenziali dipendenze tecnologiche..

Lo studio si sofferma anche **sull'aumento di produttività**, secondo il quale **per i lavoratori alle prime armi** e poco qualificati raggiunge il **35%**, mentre risulta minimo l'impatto sulla produttività dei lavoratori esperti e altamente qualificati: l'impiego del modello di intelligenza artificiale, che utilizza i dati tratti dalle conversazioni dei lavoratori esperti, ha permesso di diffondere le *best practice* ai nuovi lavoratori, permettendo loro di acquisire più velocemente le abilità legate all'esperienza passata.

Secondo il documento, per le attività che rientrano nella frontiera produttiva delle attuali tecnologie IA, **i lavoratori che utilizzavano un modello di intelligenza artificiale hanno visto aumentare la velocità di esecuzione dei compiti del 25% e la qualità delle prestazioni di oltre il 40%**, con un vantaggio maggiore per i lavoratori con performance più scadenti: i lavoratori sotto la soglia di prestazione media hanno visto aumentare la qualità del proprio prodotto del 43%, mentre i lavoratori con prestazioni superiori alla media hanno riscontrato un miglioramento del 17% rispetto ai propri punteggi abituali

In conclusione, i risultati suggeriscono la necessità di ulteriori studi per identificare gli approcci di successo e guidare la futura riorganizzazione del lavoro.

[\[clicca qui\]](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

